

Protocollo Generale - 2024 / 56474 del 01/08/2024

09:00:27

Modalità: ARRIVO



Oggetto: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO
SARTORI SCAVI E COSTRUZIONI DI FABRIZIO E DAVIDE
SARTORI SNC - CLUSTER 1 REALIZZAZIONE NUOVA
CITTADELLA DELLO SPORT CIG 96216168B2

Classificazione: 06/05 - Fascicolo: /

Mittente/Destinatario:
EDIL COREMA

INTEGRAZIONE CONTRATTO IN ESSERE

Tra l'Impresa **EDIL CO.RE.MA. di Borghi A & C. S.r.l.** con sede in **LEGNANO** Via **Alessandria ,7** codice fiscale n. **01046140156** Partita I.V.A. **01046140156** (d'ora in poi denominata come Impresa appaltatrice)

e

la Ditta/Impresa **SARTORI SCAVI E COSTRUZIONI DI FABRIZIO E DAVIDE SARTORI S.N.C.** con sede in Via Per Menzago, 17 - Jerago con Orago (VA) partita Iva 00368730131 codice fiscale 03339870127; (D'ora in poi indicata come Subappaltatore)

premesso che:

a) l'Impresa appaltatrice in forza della Determina Dirigenziale nr. 199 del 23/03/2023, assumeva per conto del Committente CITTÀ DI GALLARATE con sede legale in Via Verdi nr. 2 21013 Gallarate (VA) - Besnate PI/CF 00560180127 l'esecuzione delle opere di **"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - MISSIONE 5- COMPONENTE C2.3. - INVESTIMENTO 3.1 "SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE" - CUP J55E22000170006 - CLUSTER 1 - REALIZZAZIONE DI NUOVA CITTADELLA DELLO SPORT-IMPIANTO POLIVALENTE PREVALENTEMENTE OUTDOOR - AREE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA DEI SALICI IN GALLARATE " - CUP E36C22000220001 - CIG 9621616882**

b) l'Impresa appaltatrice e' giunta alla determinazione di affidare in subappalto l'esecuzione delle opere di seguito descritte e comprese nelle categorie di lavoro indicate in sede di offerta quali possibili oggetto di subappalto: INTEGRAZIONE Subappalto per posa di Pozzi Perdenti da noi forniti compreso noli di Automezzi

c) il Subappaltatore, risulta:

- iscritto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese al n. iscrizione al registro delle Imprese 03339870127;
- intestatario della seguente posizione assicurativa presso l'I.N.A.I.L. Sede di Gallarate;
- intestatario della seguente posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. Sede di Varese;
- in possesso di risorse economiche, capacità tecniche, macchinari ed attrezzature necessari a garantire la perfetta esecuzione delle opere indicate sostenendo, a proprio rischio e spese, la gestione e l'organizzazione della mano d'opera e dei mezzi richiesti per il compimento dei lavori;

d) nei confronti del Subappaltatore non sussistano i divieti di cui all'art.10 della legge 10 maggio 1965 n. 575 ne' sono in corso procedimenti relativi all'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 27 dicembre 1956 n. 1423 e che, pertanto, nei confronti del medesimo non hanno trovato applicazione le LL.31 maggio 1956 n.576 e 13 settembre 1982 n. 646 e successive modificazioni.

e) il Subappaltatore sarà il solo responsabile della organizzazione del lavoro, dei macchinari, della mano d'opera e della contabilità delle opere definite dal presente contratto, restando l'Impresa esclusa da ogni onere relativo ai lavori assegnati in subappalto.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1

Le premesse di cui in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

l'Impresa appaltatrice affida al Subappaltatore, che accetta, l'esecuzione dei lavori inerenti "INTEGRAZIONE Subappalto per posa di Pozzi Perdenti da noi forniti compreso noli di Automezzi"

" necessari allo stabile dell'Ente in oggetto, come già indicato dalla lettera b).

Art. 3 IMPORTO DEL SUBAPPALTO

Il lavoro viene subappaltato a corpo per un importo di **€ 15.400,00** in regime di reverse charge=(diconsi Euro **Quindicimilaquattrocento/00**). Compreso costi sicurezza.

Art. 4 ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte, nel rispetto del presente contratto ed in osservanza delle disposizioni contenute nel capitolato speciale di appalto delle opere principali, dei disegni e delle specifiche di progetto e delle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori anche in corso d'opera, a mezzo di ordini di servizio.

Il Subappaltatore, comunque, si impegna a sottostare, senza che ciò dia titolo a compensi e indennità di sorta, alla disciplina dei tempi di lavoro-è di cantiere dell'Impresa, ad adeguarsi al ritmo dei lavori con i quali la propria opera è connessa e di provvedere a propria cura e spese a quanto necessario, come attrezzature e mezzi d'opera, per l'esecuzione dei lavori.

Art. 5 VARIANTI

Il Subappaltatore riconosce all'Impresa appaltatrice l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere subappaltate, sia in fase di progettazione, sia in fase di esecuzione, tutte quelle varianti, anche in misura superiore a quelle previste dagli artt. 1659, 1660, 1661 Codice Civile, che dovessero essere richieste dal Committente o che l'Impresa appaltatrice ritenga opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e che non mutino essenzialmente la natura delle opere, senza che per tale ragione lo stesso Subappaltatore possa trarre motivo di avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie non stabiliti dal contratto.

Il Subappaltatore riconosce del pari all'Impresa appaltatrice l'insindacabile facoltà di scorporare quelle opere, forniture o prestazioni contemplate nel presente contratto, anche in misura superiore ai limiti di legge, senza che, per tale motivo il Subappaltatore stesso possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di qualsiasi tipo o natura.

Art. 6 ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

Fermo restando, in ogni caso, a carico del Subappaltatore, l'organizzazione del complesso della mano d'opera, dei materiali e dei mezzi d'opera necessari, con gestione a proprio rischio, al fine di dare le opere compiute alle pattuizioni stabilite, il Subappaltatore dovrà inoltre provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura dei materiali e delle attrezzature in buono stato di conservazione ed uso ed in misura necessaria alla rapida e corretta esecuzione dei lavori.

Il Subappaltatore dovrà in particolare provvedere:

- a) all'elaborazione grafica dei dettagli, completi dei relativi computi, di tutte le lavorazioni in modo da potersi avere una visione completa del lavoro e della sua entità;
- b) al trasporto, anche con mezzi speciali e che richiedono particolari autorizzazioni delle autorità competenti, di tutti i materiali e le attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori affidati; la responsabilità e gli oneri di tali trasporti resteranno a totale carico del Subappaltatore;
- c) alla fornitura di tutti i materiali e di tutta l'attrezzatura occorrente alla buona esecuzione dei lavori compatibilmente ai tempi previsti;
- d) alla prestazione di tutta la mano d'opera, specializzata e non, occorrente per l'esecuzione dei lavori, in numero sufficiente per rispettare il programma di cui al successivo art. 13;
- e) all'apprestamento di tutte le misure antinfortunistiche previste dalle norme ISPEL, compreso l'eventuale montaggio dei ponteggi necessari, anche se di proprietà dell'Impresa;
- f) a tutti i trasporti, nell'ambito del cantiere, dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori;
- g) allo scarico, nell'area del cantiere, alla sistemazione e alla distribuzione nei posti di lavoro di tutti i materiali necessari a dare l'opera finita;

h) alla pulizia finale del cantiere, e cioè al ricarico ed all'allontanamento, a lavori eseguiti, di tutti i materiali di risulta e di rifiuto, allo sgombero delle attrezzature e delle aree occupate;
i) al rispetto dell'impianto di cantiere già predisposto dall'Impresa;
l) all'osservanza delle prescrizioni impartite dalla Direzione di cantiere e dalla Direzione dei lavori del Committente;
m) a sostenere gli oneri derivanti dall'eventuale inattività del personale e delle proprie attrezzature in seguito ad eventi di forza maggiore o per qualsiasi altro motivo;
n) a tutti gli oneri e magisteri, anche non espressamente richiamati, che risulteranno necessari a dare finite, in ogni loro parte, a perfetta regola d'arte, secondo le norme del Capitolato speciale d'appalto, dei disegni di progetto e delle disposizioni della Direzione di cantiere e della Direzione dei lavori, le opere oggetto del presente contratto.
Per quanto riguarda gli obblighi di cui al precedente punto l), il Subappaltatore dichiara di essere, a seguito dell'ispezione ivi fatta, a perfetta conoscenza dei luoghi dove dovranno svolgersi i lavori e pertanto dichiara di potere eseguire i lavori affidatigli in modo autonomo ed autosufficiente, senza avvalersi in alcun modo degli impianti di cantiere dell'Impresa.
Il Subappaltatore si impegna inoltre a fornire all'Impresa appaltatrice tutti gli eventuali documenti, spiegazioni ed ecc., che a sua volta siano richiesti dall'Ente Appaltante.

Art. 7 RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI

Il Subappaltatore dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le proprie maestranze saranno chiamate a prestare la loro opera e, conseguentemente esonera l'Impresa da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio sul lavoro le maestranze dovessero subire.
Il Subappaltatore si assume inoltre ogni responsabilità per i danni che, per colpa o causa propria o delle proprie maestranze, dovessero derivare a terzi, ivi compreso il personale dell'Impresa e del Committente.

Art. 8 OSSERVANZA DI ORDINI E DISPOSIZIONI IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA

Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli, il Subappaltatore si impegna a presentare il piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, accettandone sin d'ora le modifiche che, in sede di coordinamento, dovessero essere apportate dall'Impresa. Il Subappaltatore si impegna altresì ad eseguire ogni altra disposizione che, al fine della prevenzione antinfortunistica, verrà impartita dalla Direzione di cantiere o dalla Direzione dei lavori.
Il Subappaltatore assume comunque ogni responsabilità, di qualsiasi tipo e natura per ogni incidente che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza dei lavori ad esso affidati restando a totale suo carico le penalità e le sanzioni per le infrazioni alla normativa antinfortunistica constatate a seguito di visite o ispezioni dell'Ispettorato del Lavoro.

Art. 9 ONERI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Resta a carico dell'Impresa appaltatrice la predisposizione, nell'ambito del cantiere, delle aree necessarie per la formazione degli alloggiamenti provvisori che potranno essere usati anche dal Subappaltatore, di quelle necessarie allo stoccaggio dei materiali ed alla relativa lavorazione.
In relazione alle aree così individuate dell'Impresa appaltatrice si impegna a garantirne l'accessibilità e l'agibilità.

Art. 10 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E MODALITA' DI PAGAMENTO

I lavori saranno contabilizzati con S.a.l. I pagamenti saranno effettuati con R.i.b.a. direttamente dall'Impresa appaltatrice.
Sull'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, vengono effettuate, all'atto del pagamento degli acconti, le ritenute del "....." sull'importo totale, oltre lo% sul totale, salva l'applicazione di eventuali adeguamenti previsti da future disposizioni legislative.
Tale garanzie costituiscono un ulteriore garanzia dell'adempimento degli obblighi del subappaltatore, e saranno pagate di norma con la rata di saldo.

Art. 11 PERIODO DI GARANZIA E DI GRATUITA MANUTENZIONE

A partire dalla data di ultimazione dei lavori fino alla redazione del certificato di regolare esecuzione, il subappaltatore sarà obbligato alla lodevole manutenzione gratuita di tutte le opere da lui eseguite, e quindi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche se risultassero dipendenti dall'uso, purché corretto, delle opere.

Art. 12 PERSONE AUTORIZZATE DAL SUBAPPALTATORE

Il Subappaltatore potrà nominare, prima di procedere all'esecuzione dei lavori, un tecnico di propria fiducia quale Direttore del cantiere, responsabile del buon andamento dei lavori, anche agli effetti penali in caso di infortuni.

Il nominativo del eventuale tecnico prescelto dovrà essere comunicato all'Impresa ed al Committente che potranno chiederne la sostituzione, anche a lavori iniziati, senza che ciò costituisca titolo per il Subappaltatore a chiedere compensi o indennizzi di sorta.

L'Impresa appaltatrice resta esclusa dalle responsabilità connesse a tali atti e dovrà essere tempestivamente informata di ogni revoca di autorizzazione e nuova autorizzazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; la decorrenza dei provvedimenti segnalati ha efficacia dopo 24 ore dall'avvenuta consegna all'Impresa della comunicazione.

Art. 13 TEMPI DI ESECUZIONE

L'inizio lavori avrà inizio il 01/08/24 La consegna dei lavori dovrà avvenire entro il 10/08/2024.

Il Subappaltatore e' tenuto a comunicare all'Impresa appaltatrice in sede di redazione del verbale di consegna, le sue eventuali osservazioni in merito alla procedibilità dell'esecuzione dei lavori; in caso di mancata presentazione di tali osservazioni la consegna si intende accettata integralmente.

Si stabilisce, altresì, che i periodi di ferie annuali e le festività riconosciute non costituiranno motivo di sospensione alcuna della decorrenza dei termini fissati contrattualmente.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori indicati dal presente contratto di subappalto e' di 30 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Eseguiti i lavori affidatigli, il Subappaltatore ne darà immediata comunicazione all'Impresa appaltatrice.

Entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione, l'Impresa appaltatrice provvederà, in contraddittorio con il Subappaltatore, all'accertamento dell'avvenuta esecuzione.

In tale sede il Subappaltatore dovrà iscrivere, a pena di decadenza, tutte le proprie richieste in relazione all'interpretazione del contratto e dell'andamento dei lavori.

Resta convenuto che tutte le opere oggetto del presente contratto saranno eseguite dal Subappaltatore in modo uniforme e costante per tutta la durata del subappalto prevista, riservandosi l'Impresa appaltatrice il diritto di provvedere, in qualsiasi momento, al controllo sull'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art.1662 del Codice Civile e di fissare, qualora fosse riscontrato un ritardo sul programma concordato, un termine entro il quale il Subappaltatore dovrà procedere all'esecuzione delle opere indicate.

Art. 14 SOSPENSIONE DEI LAVORI

In caso di sopravvenute esigenze di carattere tecnico, produttivo od in relazione all'esercizio di facoltà proprie del Committente generale dell'opera, l'Impresa appaltatrice potrà disporre temporanee sospensioni, con successive riprese, o modifiche nel programma dei lavori senza che questo costituisca motivo di richieste, a qualunque titolo, da parte del Subappaltatore ad eccezione del differimento dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori.

Art. 15 RAPPORTI TRA IMPRESA APPALTATRICE E SUBAPPALTATORE

Tutte le disposizioni riguardanti l'esecuzione dell'opera e la gestione del presente contratto sono riservate ai Legali Rappresentanti e/o ai Direttori Tecnici dell'Impresa appaltatrice .

L'Impresa ha, comunque, facoltà di sostituire le persone suddette senza che il Subappaltatore possa sollevare eccezioni.

Art. 16 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI

Il Subappaltatore riconosce all'Impresa appaltatrice il diritto di sorvegliare e controllare, tramite la Direzione di cantiere, di cui al precedente art. 15, l'esecuzione dei lavori e di impartire tutte le disposizioni che saranno ritenute necessarie al fine di un'esecuzione a regola d'arte dei lavori stessi. Il Subappaltatore riconosce identico diritto alla Direzione dei lavori del Committente, che, peraltro, tranne i casi di urgenza, lo eserciterà tramite la Direzione di cantiere. L'Impresa appaltatrice si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di verifica dell'esecuzione dei lavori, sia in corso d'opera ai sensi dell'art.1662 del Codice Civile (come espressamente richiamato dall'art.13 del presente contratto), sia all'ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dal successivo art. 17.

Art. 17 COLLAUDO DEI LAVORI

Salva la facoltà di procedere a verifica in corso d'opera ai sensi dell'art.1662 Codice Civile e dell'art.13 e 16 del presente contratto, l'Impresa appaltatrice si riserva il diritto di collaudare le opere eseguite. Le relative operazioni saranno iniziate entro 180 giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori quale risulterà dal relativo verbale redatto in contraddittorio con il Subappaltatore, e saranno completate entro i 30 giorni successivi.

Dell'inizio delle operazioni di collaudo l'Impresa appaltatrice darà regolare avviso al Subappaltatore, che avrà facoltà di assistervi.

Eseguito il collaudo, il relativo verbale sarà comunicato al Subappaltatore, unitamente all'elenco delle imperfezioni e dei difetti da eliminare a cura e spese di quest'ultimo ed al termine entro il quale i relativi lavori dovranno essere eseguiti.

La comunicazione del verbale di collaudo sarà effettuata mediante ordine di servizio da sottoscrivere dal Subappaltatore per ricevuta o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro il termine di giorni 2 dall'avvenuto ricevimento del verbale di collaudo, il Subappaltatore, a pena di decadenza, ha l'onere di comunicare per iscritto le proprie osservazioni e le proprie richieste in ordine allo svolgimento delle operazioni di collaudo ed alle conclusioni cui e' pervenuto il collaudatore.

L'avvenuta contestazione non esime comunque il Subappaltatore dall'obbligo di eseguire i lavori ordinatigli entro il termine prescrittogli. In caso di inadempimento l'Impresa potrà provvedere d'ufficio all'esecuzione dei lavori necessari ponendo a carico del Subappaltatore la spesa relativa, che verrà detratta dal residuo credito spettante a quest'ultimo.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera sia da parte dell'Impresa, sia da parte del Committente non costituisce collaudo o accettazione dei lavori eseguiti e non dà titolo a richieste di indennizzi e compensi da parte del Subappaltatore.

Analogamente il Subappaltatore non potrà avanzare richieste di indennizzi e compensi per il ritardo nell'inizio e nell'ultimazione delle operazioni di collaudo da parte dell'Impresa in conseguenza di cause di forza maggiore o di fatto del Committente.

Indipendentemente dall'esito del collaudo, il Subappaltatore si impegna ad eseguire tutti quei lavori attinenti alle opere da lui realizzate, che dovessero essere richiesti dal Committente in sede di collaudo generale dell'opera.

Art. 18 PENALE

In caso di ritardo nell'ultimazione delle opere indicate nel termine stabilito dal presente contratto o nelle eventuali proroghe concordate tra le parti, l'Impresa appaltatrice applicherà al Subappaltatore una penale di € 50,00=(Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo; tale penale verrà iscritta negli atti contabili e potrà essere dedotta anche dai pagamenti concernenti gli stati di avanzamento in corso al momento del ritardo.

L'applicazione della penale non pregiudica, comunque, il diritto dell'Impresa a richiedere il risarcimento del maggior danno subito a causa del ritardo, ne' quello di richiedere la risoluzione del contratto per colpa del Subappaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art.1453 C.C.

Art. 19 DIVIETO DI CESSIONE DEL SUBAPPALTO

E' fatto espresso divieto al Subappaltatore di cedere o subappaltare, a sua volta, in tutto od in parte, i lavori oggetto del presente contratto ed e', inoltre, vietata qualunque cessione dei crediti, sempre derivanti dal presente contratto, non riconosciuta dall'Impresa appaltatrice.

Nel caso di mancata osservanza delle prescrizioni suddette il contratto si intende risolto di diritto fermo restando il diritto dell'Impresa appaltatrice al risarcimento dei danni subiti per le eventuali violazioni, da parte del Subappaltatore, delle norme di legge vigenti.

Art. 20 RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intende risolto di diritto:

- a) nel caso di revoca, da parte del Committente principale, dell'autorizzazione ai subappalti;
- b) nel caso di risoluzione, rescissione o recesso del contratto principale.

Art. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DEL SUBAPPALTATORE

L'Impresa potrà risolvere il contratto per i seguenti motivi:

- a) a causa di frode e grave negligenza nell'esecuzione dei lavori da parte del Subappaltatore;
- b) a causa di gravi ritardi sul programma dei lavori concordato, causati dal Subappaltatore e tali da compromettere la buona riuscita dell'opera;
- c) a causa di inadempienza ed inosservanza, da parte del Subappaltatore, delle prescrizioni impartite dall'Impresa in materia di condotta dei lavori, contabilità e specifiche tecniche;
- d) a causa di sospensioni dei lavori, da parte del Subappaltatore, non autorizzate dall'Impresa.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo il Subappaltatore avrà diritto al solo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati, salvo il diritto dell'Impresa appaltatrice a richiedere il completo risarcimento dei danni ed oneri subiti per l'esecuzione del completamento delle opere oggetto del contratto e per ogni altra conseguenza derivante all'inadempienza del Subappaltatore.

Il Subappaltatore e' obbligato, al momento della risoluzione, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano, restando in facoltà dell'Impresa appaltatrice di rilevare, a suo insindacabile giudizio, i materiali, i macchinari e le attrezzature del Subappaltatore presenti in cantiere.

Art. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE

L'Impresa appaltatrice ha facoltà, oltre ai casi previsti dagli artt. 20 e 21 di recedere dal contratto in qualunque momento restando obbligata a liquidare, al Subappaltatore, i lavori eseguiti fino a quella data, il corrispondente dei materiali eventualmente presenti in cantiere ed il decimo dell'importo delle opere non eseguite in accordo e sulla base dei criteri fissati dall'art.345 della legge 20 marzo 1865 n.2248 Allegato F.

Art. 23 OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di dichiarata risoluzione del contratto da parte dell'Impresa appaltatrice ai sensi dei precedenti articoli che in ogni altro caso di controversie tra le parti il Subappaltatore dichiara di rinunciare di avvalersi della tutela possessoria cautelare, di provvedimenti di urgenza o di eccezioni di sua competenza in qualità di detentore (o codetentore) dell'area di esecuzione delle opere oggetto del presente subappalto.

Art. 24 DANNI

Il Subappaltatore sarà pienamente responsabile delle opere eseguite fino alla consegna e dovrà provvedere, a sue spese, all'immediata sostituzione delle parti difettose o ripristino di quelle danneggiate per ragioni imputabili al suo operato o mancato intervento.

Il Subappaltatore è, inoltre, obbligato a disporre ed usare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni provocati da particolari condizioni meteorologiche che si dovessero verificare anche a cantiere chiuso.

Art. 25 REVISIONE PREZZI

Le parti rinunciano ad eventuali revisioni sui prezzi concordati.

Art. 26 CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001 - ED 2015

Il Subappaltatore è a conoscenza che l'Impresa appaltatrice è in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001 - Ed 2015, pertanto, la prima è obbligata a rispettare e verificare il proprio processo produttivo, con verifiche a campione e/o concordate con l'appaltatrice, nonché a rilasciare, se richiesta dichiarazione di aver svolto il lavoro a regola d'arte, corredata da eventuali rapporti di controllo. Il subappaltatore s'impegna inoltre a rispettare eventuali indicazioni/richieste dei responsabili dell'appaltatrice

Art. 27 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Il subappaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, inoltre a rispettare il contenuto del documento chiamato "ALLEGATO 1" inerente alla sicurezza dei lavoratori.

In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, il subappaltatore è avvertito per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore; ove non provveda l'Impresa appaltatrice può pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute al subappaltatore, senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore di altri creditori.

Art. 28 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di tutte le controversie, di qualunque natura, tra Impresa appaltatrice e Subappaltatore che non sia stato possibile risolvere in corso d'opera o ad avvenuta ultimazione dei lavori, il Foro competente è quello del Tribunale di Milano, Sezione di Legnano.

Art. 29 OSSERVANZA DELLE LEGGI

Anche se non espressamente previsto od indicato e salvo diverse prescrizioni riportate dal presente contratto, l'esecuzione del subappalto e' soggetta all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a) tutte le disposizioni di cui al Capitolato speciale depositato presso Ufficio contratti del Committente;
- b) L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F;
- c) R.D. 25 maggio 1895 n. 350;
- d) Capitolato generale opere pubbliche approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063;
- e) art. 1665 e segg. Cod. Civ.;
- f) la normativa contrattuale nazionale del lavoro;
- g) le successive disposizioni in materia

Art. 30 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Subappaltatore le spese del presente contratto relative alla stipulazione e alla registrazione presso l'Ufficio del Registro.

Letto, approvato e sottoscritto

Legnano, 22/07/2024

L'Impresa appaltatrice

Indirizzo: L. U. F. M. S.
di Roma, Alfredo S. S. S.

Il Subappaltatore

SARTORI Scavi & Costruzioni
di Fabrizio e Davide Sartori s.n.c.
Via Menzago 17 - 1040 Jero - Orago (VA)
Tel. e Fax 0331 215210 - Cell. 335 7115699
Cod. Fisc. e Part. IVA 03339870127
REA n° 343228 - Albo Artigiani n° 111769
Albo Autotrasportatori n° VA T 1905212/C

Il Subappaltatore dichiara, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

- art. 5 Varianti
- " 13 Tempi di esecuzione
- " 14 Sospensioni dei lavori
- " 16 Direzione e sorveglianza dei lavori
- " 17 Collaudo dei lavori
- " 18 Penale
- " 19 Divieto di cessione del subappalto
- " 23 Obbligo di rilascio del cantiere
- " 26 Certificazioni uni en iso uni 9001 - ed 2015
- " 27 Trattamento dei lavoratori
- " 28 risoluzione delle controversie

Letto, approvato e sottoscritto

Legnano. LI 22/07/2024

L'Impresa appaltatrice


Borghini Alfredo & C. S.r.l.

SARTORI Savi & Costruzioni
di Fabrizio e Davide Sartori s.n.c.
Via Menzago, 17 - 21040 Jerago con Orago (VA)
Tel. e Fax 0331 245215 - Cell. 335 7115699
Cod. Fisc. e Part. IVA 03339870127
REA n° 343228 - Albo Artigiani n° 111769
Albo Autotrasportatori n° VA T 1905212/C